

IL REGIME FISCALE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE ESTERE OFFERTE IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

La recente Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 41/E del 31 ottobre 2012 è intervenuta a chiarire le modifiche alle disposizioni fiscali in materia di imposte sostitutive sui redditi di capitale di natura assicurativa e di imposta sulle riserve matematiche dei rami vita, apportate con l'art. 68 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.

In particolare la norma ha operato un intervento di armonizzazione del trattamento fiscale delle polizze di assicurazione italiane con quello previsto per le polizze emesse dalle compagnie estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi, ampliando l'obbligo di applicazione delle predette imposte anche ai sostituti d'imposta attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti.

A cura del Dipartimento italiano Tax

Alessandro Mainardi
amainardi@orrick.com

Giovanni Leoni
gioni@orrick.com

Camillo Melotti Caccia
cmelotticaccia@orrick.com

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto all'indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter.

Introduzione dell'obbligo di sostituzione tributaria sui redditi di capitale corrisposti in dipendenza di contratti assicurativi.

Le precisazioni fornite dall'Agenzia seguono le modifiche apportate in materia dal citato art. 68 del D.L. n. 83/2012. In particolare, il comma 1 dell'articolo in commento introduce un nuovo periodo al terzo comma dell'art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 stabilendo un obbligo di sostituzione tributaria per i soggetti di cui all'art. 23 del medesimo decreto (i c.d. sostituti d'imposta), attraverso i quali sono riscossi i redditi di capitale derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

Questa disposizione, in sostanza, amplia l'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva sui capitali corrisposti in dipendenza dei predetti contratti (attualmente prevista con aliquota del 20%) e trova applicazione per i contratti stipulati da soggetti residenti (non esercenti attività di impresa) con le compagnie di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sempreché l'imposta sostitutiva non sia applicata previa opzione, direttamente dalle predette compagnie estere o da un rappresentante fiscale delle stesse.

Dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della norma), i sostituti di imposta che intervengono nella riscossione dei redditi di capitale di natura assicurativa, in qualità di intermediari ai quali è stato affidato il relativo mandato o dal contraente residente o dall'impresa estera, ovvero nei casi in cui per il loro tramite avvenga l'accredito e, in ogni caso, quando gli stessi hanno in gestione o in amministrazione la polizza assicurativa, devono trattenere e versare l'imposta sostitutiva.

Gli intermediari interessati che agiscono in veste di sostituti d'imposta sono, sostanzialmente, le società fiduciarie che amministrano le polizze estere per conto dei loro clienti e le banche attraverso le quali sono riscossi i flussi finanziari e i redditi. Il dubbio interpretativo sciolto dalla Circolare 41/E/2012 riguardava l'esatto perimetro di individuazione di tali sostituti. In particolare, le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate precisano che l'obbligo di operare l'imposta sostitutiva non riguarda solo gli intermediari che abbiano la polizza in gestione o in amministrazione che abbiano anche ricevuto mandato dal cliente o dalla compagnia estera per la riscossione, ma anche quelli che abbiano soltanto ricevuto dalla società di assicurazione l'accredito dell'importo corrispondente al riscatto della polizza, anche in assenza di mandato per la riscossione. Se questa interpretazione è corretta, gli intermediari finanziari hanno un compito molto gravoso e dovranno attrezzarsi, mediante idonee procedure interne, per individuare i proventi da contratti assicurativi esteri percepiti dai loro clienti soggetti residenti.

Infine, nei casi in cui la polizza sia sottoscritta direttamente all'estero ovvero in Italia, ma presso compagnie estere che non hanno esercitato l'opzione, ovvero i redditi non sono riscossi mediante intermediari, l'obbligo dell'applicazione dell'imposta ricade sul contribuente mediante la compilazione del quadro RM del Modello UNICO.

L'imposta sul valore dei contratti assicurativi.

L'art. 68, comma 2, ha introdotto il comma 2-*sexies* nell'art. 1 del D.L. n. 209/2002, che prevede l'applicazione dell'imposta dovuta dalle compagnie assicuratrici sulle riserve matematiche dei rami vita anche da parte dei soggetti attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti di imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria.

Questa disposizione prevede, a carico degli intermediari, l'obbligo di versamento dell'imposta nella misura dello 0.35%¹, considerando come base imponibile il valore del contratto assicurativo "intermediato". Per la determinazione dell'imposta gli intermediari dovranno, quindi, tenere conto del valore di ciascuna polizza alla data del 31 dicembre di ogni anno, escludendo tuttavia le polizze liquidate entro il termine previsto per il versamento d'imposta.

La Circolare in commento precisa che il prelievo deve essere effettuato dagli intermediari che agiscono in veste di sostituti d'imposta in caso di riscatto della polizza, ma solo se il ruolo del sostituto d'imposta è stato assunto su incarico del cliente

¹ Come previsto dal disegno di legge di stabilità per il 2013, l'aliquota è destinata a passare allo 0.5% a partire dal periodo di imposta 2012.

o della compagnia, non quindi nei casi in cui l'intermediario non abbia la polizza in amministrazione o gestione e non abbia, altresì, ricevuto dal cliente o dall'assicurazione l'incarico formale di intervenire nella riscossione dei proventi.

La provvista per permettere all'intermediario di versare l'imposta deve essere fornita dal contribuente. Qualora gli intermediari non ricevano dal contraente la provvista per effettuare il suddetto versamento sono tenuti a comunicarlo nel modello 770 all'Amministrazione finanziaria, che provvederà ad iscrivere a ruolo gli importi dovuti.

Le somme versate dagli intermediari a titolo di imposta sul valore dei contratti assicurativi costituiranno un credito di imposta da utilizzare per il versamento delle imposte sostitutive di cui all'art. 26-*ter* del D.P.R. 600/1973.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, pertanto l'imposta relativa all'anno 2011 va versata entro il 16 novembre 2012.